



Circolare Informativa <<Fiscalità>>

22 Dicembre 2017

OGGETTO: DETRAZIONE IVA – TERMINE ANTICIPATO

Gentile Cliente,

facendo seguito a quanto già da noi scritto nella Circolare di aggiornamento fiscale n. 13 del 2 novembre, alleghiamo alla presente uno standard di comunicazione da inviare ai Vostri fornitori al fine di farVi pervenire le fatture del 2017 nei tempi utili per la registrazione entro la liquidazione di dicembre.

Infatti ricordiamo che l'art.2 del D.L. 50/2017 va a ridurre drasticamente i tempi per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti. Nello specifico, per le operazioni effettuate nel 2017 la detrazione può essere esercitata al più tardi con il modello Iva riferito allo stesso anno e quindi entro il 30/04/2018.

Legato a tale termine, c'è quello della annotazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, ovvero l'obbligo di annotarle nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Per evitare disallineamenti tra registri Iva e diritto alla detrazione (Dichiarazione Iva), è pertanto opportuno inviare una comunicazione ai propri fornitori che dovranno fatturarVi operazioni effettuate entro il 31/12, affinché Vi trasmettano il documento in tempo utile al fine di considerarlo già nella liquidazione di dicembre, e quindi entro il 10/12 di gennaio 2018. In caso di liquidazione a periodicità trimestrale, va detto, ciò è parzialmente attenuato dalla disponibilità di un periodo di tempo più ampio per la liquidazione Iva dell'ultimo trimestre (conguaglio annuale). Altra considerazione: sulle prestazioni di servizio interne vi è la possibilità di chiedere al prestatore che la fattura riporti la data dei primi giorni dell'anno 2018 (sempre che non sia intervenuto il pagamento nel 2017), superando così il problema.

Peraltro sarà buona norma, d'ora in poi, richiedere ai propri fornitori che trasmettano le fatture non oltre il 10/12 del mese successivo alla loro emissione.

Chiudiamo dicendo che, qualora intervenissero modifiche a tale normativa, comprensibilmente osteggiata e criticata dalla stragrande maggioranza della dottrina e degli operatori economici, nonché a forte rischio di incompatibilità con le norme UE, lo faremo sapere con tempestività.



Distinti Saluti

Per CDA Studio Legale Tributario

Vladimiro Boldi Cotti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vladimiro Boldi Cotti".



(carta intestata della ditta)

A TUTTI I FORNITORI
LORO SEDI
c.a. Ufficio amministrativo

Oggetto: ricevimento fatture di acquisto datate 2017

Spett. Ditta,

con la presente si porta alla Vostra cortese attenzione la rettifica apportata dall'art.2 D.L. 50/2017 ai termini di detrazione dell'Iva, a mezzo della quale si stabilisce che, a partire dalle fatture datate 2017, l'imposta sia detraibile entro l'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e che l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti debba avvenire anteriormente alla liquidazione nella quale tale diritto viene esercitato.

Ciò pone delle criticità in riferimento alle fatture da Voi emesse in prossimità della fine dell'anno, in quanto le stesse dovranno essere registrate dalla scrivente (in qualità di acquirente/committente) prima della liquidazione di dicembre.

Pertanto Vi preghiamo di farci pervenire le Vs. fatture aventi data di dicembre, tempestivamente e comunque entro e non oltre il 12 gennaio.

Inoltre Vi chiediamo che anche le fatture emesse da gennaio in poi vengano trasmesse entro e non oltre il 10/12 del mese successivo all'emissione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

(Luogo, data)

(Firma) _____